

Legge regionale 27 giugno 1994, n.48

**Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.)**

**ARTICOLO 1**

(Finalita')

1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché delle strade private.

**ARTICOLO 2**

(Ambito di applicazione - Divieti)

1. E' fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'articolo 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all'articolo 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

- a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
- c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
- d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
- e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della LR 64/76.
- f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
- g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati e' altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilita' del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

### ARTICOLO 3 (Deroghe)

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste e' consentita ai seguenti mezzi:

- a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
- b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
- c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
- d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci e' necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
- e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
- f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

3. Il contrassegno di cui al secondo comma e' rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.

### ARTICOLO 4 (Motoslitte)

1. La circolazione di motoslitte e' consentita, nelle aree di cui all'articolo 2, soltanto nei casi contemplati dall'articolo 3.

### ARTICOLO 5 (Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti)

1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonche' di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi predetti anche su sentieri e mulattiere.

#### ARTICOLO 6

(Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia puo' individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all'articolo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attivita' ricreative e agonistiche.

2. L'individuazione e' fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all'ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.

3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunita' montane, se interessate.

4. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione dei percorsi di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante e' approvata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 7

(Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione)

1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attivita' sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all'articolo 2, primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all'articolo 6. L'individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

2. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione

delle aree di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante e' approvata ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessita' del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonche' tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilita' idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell'attivita', prestando idonee garanzie finanziarie.

#### ARTICOLO 8

(Gare e manifestazioni di fuori strada)

1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7.

2. In via eccezionale la Provincia puo' autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, escluse comunque le aree di cui all'articolo 2.

3. L'autorizzazione e' concessa previo il consenso del titolare del fondo e il parere vincolante del Comune e previa l'assunzione degli obblighi di ripristino e la prestazione delle garanzie previste dall'art. 7, quarto comma, da parte del richiedente.

#### ARTICOLO 9

(Vigilanza)

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facolta' a norma della legislazione vigente.

#### ARTICOLO 10

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 2 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.
2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzione e' stabilita per le violazioni dei divieti di cui all'art. 5.
4. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 recante "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

#### ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie)

1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, illegittimamente titolare o gestore di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attivita' sportive, ricreative od agonistiche di circolazione fuori strada di veicoli a motore, deve richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 7 entro quarantacinque giorni dalla data suddetta. La domanda e' corredata da idonei elaborati, anche cartografici e fotografici, che descrivano la situazione di fatto e dal progetto per gli eventuali adeguamenti.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione provvisoria, accompagnata dalle opportune prescrizioni ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, e previa prestazione delle garanzie ivi previste.
3. L'impianto consegue l'autorizzazione definitiva se compreso fra quelli individuati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario l'attivita' deve cessare previa esecuzione delle opere di ripristino indicate nell'atto di autorizzazione provvisoria.
4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e rilasciati a norma dell'articolo 7.

#### ARTICOLO 12

(Pubblicita' e materiale informativo)

1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l'ubicazione e le

caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi.

2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.

3. Con la legge di bilancio e' predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'articolo 13.

#### ARTICOLO 13 (Segnaletica)

1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall'individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica:

- a) di divieto di circolazione, in conformita' alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all'articolo 2;
- b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell'articolo 6, e' consentita la circolazione dei veicoli fuori strada.

2. E' fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all'articolo 7.